

**Approvazione del Disciplinare per l'effettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il rilascio del Bollino Blu (articolo 2 comma 1 lettera g) della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43) e della proposta di Protocollo di intesa fra le Asso-ciazioni di categoria interessate, la Regione Piemonte e le Province Piemontesi**

(B.U. n. 12 del 21 marzo 2001)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

\* di approvare la proposta di Protocollo di intesa fra le Associazioni di categoria interessate, la Regione Piemonte e le Province Piemontesi. (allegato 1), dando mandato al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere il Protocollo stesso in nome e per conto della Regione Piemonte;

\* di approvare, come previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera g) della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, il Disciplinare per l'effettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il rilascio del Bollino Blu e relativi allegati. (allegato 2).

(omissis)

#### **ALLEGATO 1**

##### **PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE BOLLINO BLU**

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale.

Le Province Piemontesi rappresentate da

Le Associazioni di categoria interessate (elenco e rappresentanza)

#### **PREMESSO CHE:**

con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, è stato contestualmente approvato lo Stralcio di Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti", che al punto 5.1 contiene i "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale";

tale stralcio di piano si pone come obiettivo la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico anche mediante il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto e a tal fine considera strategico garantire, in via preventiva, la riduzione delle emissioni di inquinanti dei veicoli circolanti, attraverso il controllo del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996, ed il rilascio del "bollino blu" previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994, in quanto una regolare manutenzione e messa a punto del motore di tutti i veicoli (compresi quelli provvisti di catalizzatore o sistemi di abbattimento equivalenti), conseguibile anche attraverso un controllo periodico "obbligatorio" delle emissioni, porta a minori consumi e contribuisce in maniera apprezzabile alla riduzione dell'inquinamento atmosferico urbano prodotto dal traffico veicolare;

detto stralcio stabilisce pertanto:

- il divieto di circolazione su tutto il territorio regionale dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996;
- l'obbligo, per tutti i veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede nella Regione Piemonte e immatricolati da almeno un anno, di attestare, a partire dal 1.7.2001, il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui sopra, mediante l'esibizione del "bollino blu", valido su tutto il territorio nazionale, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni;

il numero di controlli dei gas di scarico che dovranno essere espletati sul territorio regionale sarà molto elevato, in quanto il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 mentre, per i veicoli immatricolati in data antecedente, la documentazione in questione ha validità semestrale;

al fine di evitare disagi alla cittadinanza è necessario pertanto che la rete di autofficine si estenda sull'intero territorio regionale; in proposito il citato stralcio di Piano ha previsto che il bollino sia rilasciato dagli Uffici Provinciali della MCTC e dalle imprese o consorzi o società consortili o imprese di autoriparazione previste dall'art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994, che saranno autorizzate dalle Province;

le Province Piemontesi hanno condiviso la necessità di operare in modo coordinato per le attività di autorizzazione delle autofficine e per le relative operazioni di controllo sulle stesse e pertanto si è proceduto, come previsto dallo stralcio del Piano, alla definizione di un disciplinare unico al fine di facilitare l'autorizzazione delle officine da parte delle Province e di regolarne l'esercizio dell'attività. Nel disciplinare sono infatti stabiliti gli obblighi ed i compiti delle imprese che desiderano svolgere l'attività di controllo delle emissioni dei veicoli, sia nei confronti dei proprietari dei veicoli medesimi, sia nei confronti delle Province;

il disciplinare è stato predisposto con la collaborazione delle Associazioni di categoria rappresentative degli autoriparatori, delle autofficine e delle concessionarie, nonché dei consumatori, degli Uffici della Motorizzazione Civile e sulla base delle esperienze acquisite dal Comune di Torino e dalla Provincia di Biella, che avendo già in atto iniziative analoghe avevano approvato appositi disciplinari;

dato altresì atto che, come già espressamente previsto dallo stralcio di piano, possono circolare sul territorio regionale anche gli autoveicoli a motore in possesso del bollino e della documentazione di rito rilasciati da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali;

le parti, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'iniziativa Bollino Blu

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE

Gli Enti e le Associazioni di categoria interessate, ognuno per le proprie competenze e prerogative, si impegnano a promuovere e favorire la massima conoscenza dell'iniziativa "Bollino Blu" da parte dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, evidenziando come la regolare manutenzione e messa a punto del motore di tutti i veicoli, conseguibile attraverso il controllo periodico "obbligatorio" delle emissioni, porti a minori consumi e contribuisca in maniera apprezzabile alla riduzione dell'inquinamento atmosferico urbano prodotto dal traffico veicolare.

Le Associazioni di categoria rappresentative degli autoriparatori, delle autofficine e delle concessionarie si impegnano a promuovere e favorire la più ampia adesione all'iniziativa e alla sottoscrizione del disciplinare da parte dei propri associati, in modo tale da estendere rapidamente la rete di autofficine autorizzate dalle Province sull'intero territorio regionale.

#### ALLEGATO 2

#### DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE

Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, è stato approvato lo stralcio di piano relativo ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti.

Tale stralcio di piano si pone come obiettivo la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico mediante la razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della circolazione, la riduzione

dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, nonché il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto.

A tal fine, si considera strategico garantire, in via preventiva, la riduzione delle emissioni di inquinanti dei veicoli circolanti, attraverso il controllo del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti nel Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000), nonché il rilascio del "bollino blu" previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994.

Infatti, una regolare manutenzione e messa a punto del motore di tutti i veicoli (compresi quelli provvisti di catalizzatore o sistemi di abbattimento equivalenti), conseguibile anche attraverso un controllo periodico "obbligatorio" delle emissioni, porta a minori consumi e contribuisce in maniera apprezzabile alla riduzione dell'inquinamento atmosferico urbano prodotto dal traffico veicolare.

Detto stralcio pertanto stabilisce il divieto di circolazione, su tutto il territorio regionale, dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultano conformi alle prescrizioni tecniche del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000).

Stabilisce inoltre che a partire dal 1.7.2001, per circolare sul territorio regionale, tutti i veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede nella Regione Piemonte e immatricolati da almeno un anno, devono essere in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000), mediante l'esibizione del "bollino blu", valido su tutto il territorio nazionale, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni.

Lo stralcio di piano prevede inoltre espressamente che possano circolare sul territorio regionale anche gli autoveicoli a motore in possesso del bollino e della documentazione di rito rilasciati da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali.

Il numero di controlli dei gas di scarico che dovranno essere espletati sul territorio regionale è molto elevato, stante l'obbligo sopra richiamato; inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva del Ministro dei lavori pubblici 7 luglio 1998, il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 mentre, per i veicoli immatricolati in data antecedente, la documentazione in questione ha validità semestrale.

Al fine di evitare disagi alla cittadinanza si rende necessario che la rete di autofficine si estenda sull'intero territorio regionale; in proposito il citato stralcio di Piano ha previsto che il bollino sia rilasciato dagli Uffici Provinciali della MCTC, nonché dalle imprese o consorzi o società consortili o imprese di autoriparazione previste dall'art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994, che saranno autorizzate dalle Province.

Il Coordinamento degli Uffici Provinciali del Piemonte e della Valle d'Aosta ha dichiarato che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile potranno svolgere tale attività esclusivamente a seguito di intese con le Amministrazioni Provinciali interessate e limitatamente ai casi in cui l'operazione viene effettuata contestualmente ad una visita di revisione. In tal caso, nessun onere aggiuntivo sarà richiesto all'utente, mentre i bollini dovranno essere forniti gratuitamente dalla Amministrazione Provinciale.

Tenendo conto che le Province Piemontesi hanno condiviso la necessità di operare in modo coordinato per le attività di autorizzazione delle autofficine e per le relative operazioni di controllo sulle stesse e di verifica dei risultati, si è proceduto, come previsto dallo stralcio del Piano, alla definizione di un disciplinare unico nel quale sono stabiliti gli obblighi ed i compiti delle imprese che desiderano svolgere l'attività di controllo delle emissioni dei veicoli, sia nei confronti dei proprietari dei veicoli medesimi, sia nei confronti delle Province.

Gli Uffici della Motorizzazione Civile e le rappresentanze delle Associazioni di categoria interessate hanno fornito la massima collaborazione per la stesura del disciplinare ed hanno garantito il proprio supporto tecnico per gli aspetti di competenza.

I titolari delle officine che sono nelle condizioni tecniche ed operative di aderire al disciplinare e che intendono svolgere l'attività in questione, integrando le operazioni di controllo con le attività di tipo amministrativo in relazione al rilascio dell'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli, faranno pertanto domanda alla Provincia competente per territorio che, previa sottoscrizione del disciplinare, provvederà ad autorizzare ed a fornire il contrassegno da esporre all'esterno dell'officina, conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998.

Le officine già in possesso di contrassegno e già autorizzate da Comuni o Province prima della approvazione del presente disciplinare, che sono nelle condizioni tecniche ed operative previste dal disciplinare medesimo, mantengono la validità della propria autorizzazione.

Le officine già in possesso di contrassegno e già autorizzate da Comuni o Province prima della approvazione del presente disciplinare, che sono in possesso di apparecchiature per il controllo dei gas di scarico del tipo "quadrigas" non conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice X del titolo

III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché dal D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, mantengono la validità della propria autorizzazione limitatamente al 31.12.2002.

La Provincia provvede a fornire alle Ditte autorizzate i bollini, i moduli (autocopianti in duplice copia) per la compilazione dell'apposito certificato relativo al controllo e il contrassegno, conforme alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998, da esporre all'esterno dei locali. La

Provincia provvede altresì a disporre ed aggiornare l'elenco delle Ditte autorizzate.

### PER QUANTO PREMESSO

il Sig. ...., nato a ..... il .....  
residente in ..... Via .....n. ....  
legale rappresentante della Ditta ....., con sede operativa in  
Comune di ..... Via ....., n° .....  
iscrizione alla RIA n. .... partita IVA n. ....

che intende presentare apposita domanda alla Provincia di ..... per richiedere il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli per la verifica del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti dal Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000), e a rilasciare conseguentemente i "bollini blu" e relativi certificati di controllo emissioni, con la sottoscrizione del presente disciplinare si impegna a rispettare le seguenti indicazioni comportamentali:

1. Ai fine del rilascio da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'autorizzazione e dell'apposito contrassegno da esporre all'esterno dei propri locali, la Ditta presenterà la documentazione attestante il possesso di attrezzature per i controlli dei gas di scarico dei veicoli, conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché dal D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni.
2. La Ditta autorizzata sottoporrà le proprie apparecchiature ad una costante manutenzione e ad una calibrazione e taratura almeno annuale garantendo l'efficienza della attrezzature in dotazione.
3. La Ditta autorizzata disporrà del libretto metrologico, vidimato per la taratura almeno una volta all'anno. Tale libretto sarà disponibile in caso di controllo da parte delle autorità competenti. Qualora l'apparecchiatura, pur conforme alle prescrizioni del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, non disponga del libretto metrologico, l'apparecchiatura sarà tarata annualmente ed il certificato di taratura sarà conservato in azienda a disposizione degli organi di controllo.
4. La Ditta autorizzata eseguirà i controlli dei gas di scarico, applicando la tariffa, fissata in £ 20.000, comprensiva di IVA. Nell'importo stesso si intende compreso:
  - l'effettuazione del controllo dei gas di scarico, con attrezzature conformi a quanto stabilito dalla normativa;
  - il rilascio del certificato, compilato utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Provincia, dal quale risulta la data di effettuazione della prova, la targa e i dati tecnici del veicolo, l'esito della prova e al quale viene allegata la strisciata con i risultati;
  - l'apposizione, in caso di esito positivo, sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) del relativo bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.
5. Qualora il test dia esito negativo a causa di anomalie nella messa a punto del veicolo, l'utente ha il diritto di rivolgersi, per gli interventi di riparazione o messa a punto, ad altra Ditta di sua fiducia. La tariffa fissata (£ 20.000) non comprende gli eventuali interventi di manutenzione o messa a punto di veicoli che risultassero non a norma, mentre dà diritto ad un secondo controllo, effettuato presso la medesima struttura, nel caso in cui il primo test sia risultato negativo.
6. La Ditta autorizzata verserà alla Provincia a titolo di rimborso spese la somma di £ 500 per ogni controllo effettuato. Tale importo sarà versato anticipatamente sotto forma di acquisto dei bollini blu da utilizzare.
7. Le Ditte che sono autorizzate ad effettuare anche l'attività di revisione dei veicoli (art. 80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada") provvedono al rilascio del Bollino Blu all'atto della revisione medesima, senza onere aggiuntivo per l'utente. A tal fine la Provincia stabilirà le condizioni per il rilascio gratuito dei bollini necessari e per la loro rendicontazione.
8. La revisione degli importi sopra indicati sarà concordata fra le Associazioni di categoria interessate, la Regione e le Province del Piemonte.

9. Le modalità tecniche per l'effettuazione dei controlli ed i limiti a cui fare riferimento durante le prove sono indicati nell'allegato 1 al presente disciplinare. Per la compilazione dei certificati relativi alle prove effettuate, la Ditta autorizzata utilizzerà il modulo fornito dalla Provincia. Una delle copie di detto certificato, debitamente compilato per ogni controllo effettuato, sarà conservata presso la Ditta autorizzata.
10. Possono circolare sul territorio regionale anche gli autoveicoli a motore in possesso del bollino blu e della documentazione di rito rilasciati da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali.
11. Impregiudicati gli eventuali provvedimenti e sanzioni di legge, la Ditta autorizzata dà atto che:
- il personale della Provincia può in qualsiasi momento effettuare controlli presso le strutture autorizzate al rilascio del "Bollino Blu", assumendo immediatamente i provvedimenti di competenza (sospensione o revoca dell'autorizzazione) nel caso di rilevata inadempienza. Per effettuare i controlli la Provincia potrà avvalersi di organismi di controllo nonché di tecnici esterni scelti d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative.
  - nel caso organi di controllo verifichino la taratura errata o carente degli strumenti di analisi, l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi e sarà riattivata solo a seguito di verifica della regolarizzazione delle apparecchiature.
  - nel caso organi di controllo verifichino l'assenza del libretto metrologico (o della certificazione di taratura annuale), l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni e verrà riattivata solo a seguito di presentazione del libretto medesimo (o della certificazione di taratura annuale).
  - nel caso organi di controllo verifichino il rilascio dell'attestato ad autoveicoli non idonei oppure il rilascio dell'attestato senza il rispetto della procedura di controllo da parte della officina autorizzata oppure gravi inadempienze, l'autorizzazione verrà revocata.

Data .....

-----  
(firma)

**Allegati:**

- 1. Criteri generali, modalità e limiti di riferimento per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore**
- 2. Certificato di controllo gas di scarico**
- 3. Domanda di autorizzazione per svolgere l'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli**

**Allegato 1 - Criteri generali, modalità e limiti di riferimento per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore.**

A partire dal 1.7.2001, tutti i veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede nella Regione Piemonte e immatricolati da almeno un anno, per circolare sul territorio regionale, devono essere in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000), mediante l'esibizione del "bollino blu", valido su tutto il territorio nazionale, di cui al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni.

L'obbligo riguarda ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h. Non sono invece soggetti:

- i veicoli su rotaia, le trattrici e macchine agricole, le macchine operatrici nonché i veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale;
- le auto storiche iscritte in uno dei registri previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Secondo quanto prescritto dall'art. 7 della Direttiva del Ministro dei lavori pubblici del 7 luglio 1998, il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità:

**12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988**

**6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988**

Possono circolare sul territorio regionale anche gli autoveicoli a motore in possesso del bollino blu e della documentazione di rito rilasciati da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali.

I controlli possono essere effettuati presso le imprese di autoriparazione autorizzate, che esibiscono all'esterno dei propri locali l'apposito contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998.

La visita di revisione dei veicoli comporta anche il controllo dei gas di scarico; pertanto in tale circostanza si ritiene automaticamente assolto l'obbligo di effettuazione del controllo e la sua validità sarà analogamente di 12 mesi per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e di 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988. Le imprese o consorzi o società consortili previste dall'art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada" provvedono pertanto al rilascio del Bollino Blu senza onere aggiuntivo per l'utente; a tal fine concorderanno con la Provincia interessata le condizioni per il rilascio gratuito dei bollini necessari e per la loro rendicontazione. La stessa situazione si potrà avere presso gli Uffici Provinciali della MCTC che abbiano raggiunto intese in tal senso con le Amministrazioni Provinciali.

Per l'effettuazione dei controlli devono essere utilizzate apparecchiature conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologate ai sensi del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni.

Effettuati i controlli richiesti dalla normativa vigente, gli operatori compileranno in tutte le sue parti il certificato relativo alle prove effettuate, utilizzando i moduli forniti dalla Provincia (autocopianti in due copie). In tali certificati sono riportati, a fini statistici, anche i valori riscontrati per il parametro HC – (idrocarburi) durante la fase di controllo. L'originale del certificato e la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura vengono consegnati all'utente e devono essere conservati sul veicolo per tutto il periodo di validità ed esibiti su richiesta dei competenti organi di controllo. Una delle copie di detto certificato viene conservata presso l'impresa che ha effettuato il controllo.

L'operatore, in caso di esito favorevole dei controlli provvede ad apporre sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) il bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.

Qualora il test dia esito negativo, all'utente viene consegnata la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura. Effettuata la messa a punto del veicolo, per la quale l'utente ha il diritto di rivolgersi ad altra Impresa di sua fiducia, l'utente potrà esibire la striscia del primo controllo per avere diritto ad un secondo controllo gratuito.

Sono di seguito riassunte le modalità per l'esecuzione dei controlli ed i limiti a cui si deve fare riferimento durante le prove, stabiliti dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 5.2.1996 (come modificato per effetto del D.M. 7.8.2000)

<b>A)Autoveicoli con motore ad accensione comandata (BENZINA) senza convertitore catalitico</b>	<b>CO % in volume</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>veicoli omologati antecedentemente all'atto OM 9439 (4/8/71) o riconosciuti nel tipo antecedentemente all'atto RT 1902 (2/8/71) ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986.</li> </ul>	Minimo fra quelli possibili, derivante da una accurata messa a punto, secondo le prescrizioni del costruttore, compatibilmente con le normali prestazioni del motore
<ul style="list-style-type: none"> <li>veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 (4/8/71) o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 (2/8/71) ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986.</li> </ul>	<b>4,5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>immatricolati per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.</li> </ul>	<b>3,5</b>
<b>A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.</b>	
<b>In caso di alimentazione mista benzina – GPL o Benzina - metano, tutte le prove devono essere effettuate con entrambi i carburanti</b>	
Deve essere effettuato inoltre:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>l'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni, nonché quello del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile</li> <li>la certificazione dell'idoneità del veicolo ad utilizzare benzina super senza piombo</li> </ul>	

<b>B)Autoveicoli con motore ad accensione comandata (BENZINA) con convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda</b>	<b>CO % in volume</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>con motore a regime minimo</li> </ul>	<b>0,5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>con motore a 200?-2500 giri/minuto</li> </ul>	<b>0,3</b>
<b>A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.</b>	
<b>In caso di alimentazione mista benzina – GPL o Benzina - metano, tutte le prove devono essere effettuate con entrambi i carburanti</b>	

Deve essere effettuato inoltre:

- l'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni e la completezza di tutte le parti, nonché quello del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto
- misura del valore lambda: tale valore, con motore a regime di 2000 – 2500 giri/minuto deve essere pari a  $1 \pm 0,03$  oppure conforme alle specifiche del costruttore.

### **C)Autoveicoli con motore ad accensione spontanea (DIESEL)**

**Misurazione dell'opacità dei gas in libera accelerazione**, (motore disinnestato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo) **con cambio in folle e frizione innestata**:

Il valore limite di opacità delle emissioni allo scarico è quello registrato sulla piastrina prevista dal DM 5.8.74.

Qualora tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:

- veicoli DIESEL dotati di motore ad aspirazione naturale

coefficiente di assorbimento pari a  $2,5 \text{ m}^{-1}$ , corrispondente ad un valore di opacità pari a **63% MAX**

- veicoli DIESEL dotati di motore a turbocompressione

coefficiente di assorbimento pari a  $3,0 \text{ m}^{-1}$ , corrispondente ad un valore di opacità pari a **70% MAX**

**Sono esentati dal rispetto dei valori sopraindicati i veicoli immatricolati anteriormente al 1.1.1980**

N.B. Le modalità di prova sono quelle previste dal D.M. 5/2/1996. Con il DM 7/8/2000 le modalità di prova e i criteri per stabilire il superamento o meno della prova sono stati modificati. Tale nuova norma - per la cui applicazione è necessario che l'opacimetro risponda al protocollo informatico MCTC-NET - sarà obbligatoria a partire dal 1/6/2003.

**A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.**

Deve essere effettuato inoltre:

- l'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni

## Allegato 2- CERTIFICATO DI CONTROLLO GAS DI SCARICO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIADI .....

TARGA VEICOLO

AUTO VETTURA

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

VEICOLO COMMERCIALE

CILINDRATA

Inf. 1000      1000-1400      1400-1800      Sup. 1800

km PERCORSI

Inf. 10.000      10.000-30.000      30.000-60.000      60.000-100.000      100.000-150.000      oltre 150.000

CARBURANTE

Benzina verde      Benzina super      Gasolio      Metano      Gpl      Biodiesel

**VEICOLO ENTRO LA NORMA  
CONTROLLO EFFETTUATO IL:**

\_\_\_\_\_

(data)

validità: semestrale  annuale

**TIMBRO E FIRMA  
DELLA DITTA AUTORIZZATA**

TIPO DI VEICOLO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE	VALORI	ESITO (POS/NEG)	EVENTUALE (in caso di controllo negativo)	
				VALORI DOPO L'INTERVENTO	ESITO (POS/NEG)
Benzina, gpl, metano ant. 1986	CO: 4,5%, motore al minimo				
Benzina, gpl, metano post. 1986	CO: 3,5%, motore al minimo				
Benzina, gpl, metano catalizzato	CO: 0,5%, motore al minimo				
	CO: 0,3%, motore a 2000 –2500 giri				
	Coef. I: 1000 + 0,03 a 2000 –2500 giri				
Diesel con motore ad aspirazione naturale	Valori della piastrina. Se questi non sono disponibili Coef. di assorbimento: 2,5 m <sup>-1</sup> corrispondente ad un valore di opacità massimo pari a 63%				
Diesel con motore a turbocompressione	Valori della piastrina. Se questi non sono disponibili Coef. di assorbimento: 3,0 m <sup>-1</sup> corrispondente ad un valore di opacità massimo pari a 70 %				
<b>Tutti i veicoli</b>	<b>Idrocarburi (a fini statistici)</b>				

**AVVERTENZE** devono essere indicati valori di concentrazione misurati PRIMA E DOPO eventuali interventi. **Al presente certificato deve essere allegata la strisciata contenete i risultati delle prove effettuate. Il certificato e la strisciata con i risultati devono essere conservati sul veicolo per tutto il periodo di validità ed esibiti su richiesta dei competenti organi di controllo; gli stessi non sono da considerarsi liberatori nei confronti di eventuali controlli effettuati dagli organismi preposti in base alle vigenti disposizioni di legge. Si ricorda che il Bollino Blu ed il presente certificato hanno validità 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo iii gennaio 1988 e 6 mesi per i veicoli immatricolati prima ditale data.**

**Allegato 3 - Domanda di autorizzazione per svolgere l'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli**

Al Presidente della Provincia di

Il sottoscritto .....  
titolare/legale rappresentante della Ditta .....  
ubicata in via ..... n° ..... comune .....  
C.A.P. .... provincia.....telefono .....  
iscritta alla C.C.I.A.A. di ..... con il n° .....  
iscritta alla R.I.A. di ..... con il n° .....

**CHIEDE**

ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva del Ministro LL.PP. del 7 luglio 1998 e dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, di essere autorizzato ad effettuare i controlli sulle emissioni dei gas di scarico e a rilasciare l'apposita attestazione.

Il sottoscritto, ben consapevole che le dichiarazioni false sono punite con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, sotto la sua personale responsabilità,

**DICHIARA**

1) di possedere e di poter utilizzare per i controlli un analizzatore conforme a quanto prescritto dall'articolo 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologato dal Ministero dei Trasporti ai sensi del DM 628/96

Marca ..... Modello .....

2) di possedere e di poter utilizzare per i controlli un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'articolo 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologato dal Ministero dei Trasporti ai sensi del DM 628/96

Marca ..... Modello .....

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- ad osservare tutto quanto prescritto nella normativa nazionale e regionale e successive modificazioni e integrazioni, accettandone fin d'ora tutte le condizioni;
- ad osservare tutto quanto prescritto nel disciplinare sottoscritto e allegato alla presente domanda;
- a sottoporre la strumentazione di controllo ad una costante manutenzione ed alla calibrazione almeno annuale.

Data ..... (firma)

Si allegano: „

- fotocopia del certificato di omologazione del Ministero dei Trasporti
- fotocopia del certificato di iscrizione al R.I.A.
- fotocopia del libretto metrologico dello strumento con certificato di calibrazione annuale (sono esentati gli strumenti nuovi per il primo anno dall'acquisto).
- fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento (ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge 191/98).
- disciplinare sottoscritto